

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 778</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NICOTRA, QUARTA, ORSENIGO**

*Presentata il 9 luglio 1987*

Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente  
la riforma del sistema previdenziale forense

ONOREVOLI COLLEGHI! — È opinione diffusa che l'unico pregio della legge di riforma del sistema previdenziale degli avvocati e dei procuratori italiani consiste nel fatto che essa sia stata emanata, consentendo di pervenire ad una nuova normativa in *subiecta materia*. Invero, fin dalle sue primissime applicazioni ci si è resi conto che, basandosi sui criteri introdotti dal legislatore per regolare il trattamento pensionistico, si giunge a risultati pesantemente negativi, ed in taluni casi addirittura allucinanti, in sede di quantificazione degli importi da assegnare in rapporto alla fascia dei redditi meno elevati (esempio: pensione di vecchiaia pari a lire 178.000 mensili — pensione di invalidità pari a lire 74.000).

Onde ovviare a tali inconvenienti, fu varata la legge di interpretazione autentica 2 maggio 1983, n. 175, la quale stabiliva che « la misura della pensione non può essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione ». I miglioramenti tanto auspicati non si sono però avuti, sia perché rimane come parametro di riferimento il contributo soggettivo nel penultimo dei due anni che precedono quello di maturazione del relativo diritto, sia perché a questa seconda norma la Cassa — andando contro un classico principio, congenito alla natura particolarissima di ogni legge di interpretazione autentica — non ha rite-

nuto di riconoscere efficacia retroattiva. Ora se si considera che il contributo soggettivo è destinato ad aumentare di anno in anno, non è chi non veda come già in partenza si pongano le premesse di una lenta erosione della pensione, erosione alla quale concorrono le riduzioni, che incidono, per il 25 per cento, su quella di vecchiaia, e per il 30 per cento sulle pensioni di invalidità, nonché l'applicazione delle aliquote IRPEF! È questa la ragione per la quale si propone, da un lato, che l'anno di riferimento sia quello in cui matura il diritto a pensione, e dall'altro che il contributo soggettivo dovuto dall'iscritto, pensionato per vecchiaia o per invalidità, sia ridotto del 30 per cento.

Si propone, inoltre, che l'importo minimo mensile non sia inferiore, comunque, al doppio della pensione sociale, e che le pensioni di invalidità, di inabilità e reversibilità, per un elementare senso di equità, siano esenti da imposte.

È sembrato opportuno, ancora, proporre che, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia, non ci sia bisogno di domanda, e che essa sia erogata al compimento del sessantacinquesimo anno di età, previo accertamento *ex officio*, anteriormente a tale data, della sussistenza delle condizioni previste dalla legge. La norma andrebbe poi completata sempre per evidenti ragioni di equità, con il riconoscimento specifico del diritto a pensione a favore di quanti completino i venticinque anni (e non più trenta) di iscrizione oltre il sessantacinquesimo anno di età. Il che discende dalla considerazione che tutti gli iscritti sono tenuti al versamento del contributo soggettivo annuale. Per la stessa ragione appare, *ictu oculi*, inammissibile che non debba essere considerato valido, ai fini del richiesto periodo di iscrizione, l'anno in cui non si sia raggiunto il minimo di reddito fissato dalla Cassa, anche perché di tale limitazione, macroscopicamente ingiusta, e sostanzialmente quanto *infondatamente* punitiva, non c'è traccia alcuna nella legge, laddove agli organi della Cassa medesima non compete certamente potere alcuno di

stabilire discriminazioni, a fronte del versamento, appunto, del detto contributo obbligatorio. Un correttivo, per quanto pallido, potrebbe essere rappresentato da una disposizione che esonerasse l'iscritto... « a scartamento ridotto » dal ricordato versamento, e gli conferisse il diritto di chiedere rimborso per il contributo pagato nell'anno in cui non fosse riuscito a raggiungere la sufficienza...

Riconoscendo senz'altro il fine mutualistico e solidaristico della struttura previdenziale, dobbiamo però subito affermare che, in essa, non può non campeggiare l'apporto finanziario, tutt'altro che ingiustificato, da parte dei singoli iscritti, i quali, *in primis et ante omnia*, hanno incontestabile diritto di percepire, a conclusione di una stressante attività professionale, o comunque avendone maturato il maggior periodo, i frutti del loro denaro. Rimanendo le cose come attualmente stanno, si continuerebbe, invece, ad attingere fatalmente il risultato aberrante di un pressoché totale capovolgimento del principio della mutualità, poiché è di un'evidenza lapalissiana che quanto viene versato dagli avvocati meno o per nulla blasonati, perché a reddito modesto, finisca con l'andare a tutto vantaggio del trattamento pensionistico dei più agiati! Come se il realizzare minori guadagni costituisse qualcosa di simile ad un illecito disciplinare.

Altra norma ingiustamente limitativa, e di cui si propone la soppressione, è quella per cui si pone ai pensionati per anzianità il divieto di esercitare attività professionali di altro genere: essi, ed è giustissimo, devono cancellarsi dagli Albi professionali, ma è sommamente ingiusto, e perciò incostituzionale, privarli del diritto ad un lavoro più leggero per cui sia prevista l'iscrizione ad altri Albi, tollerando soltanto forme di attività di serie B o C! È, del resto, tutta da dimostrare (ed allo stato è dimostrabile esattamente il contrario) la tesi che si possa riuscire a non morire di fame, dovendo contare soltanto su una pensione, ripetiamo, pressoché irrisoria. È urgente, anche l'emana-

l'iscritto, che si cancelli dagli Albi, il diritto di chiedere il rimborso in buona percentuale dei contributi da lui versati, trattandosi indubbiamente di risparmio, sia pure coattivo, e che non si può tollerare che vada in fumo.

Quanto al tetto dei redditi extraprofessionali previsto per usufruire della maggiorazione di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge, è sembrato opportuno proporre l'elevazione a 24 milioni annui, al netto degli oneri deducibili. Ma va anche detto che la stessa *ratio essendi* della norma in parola desta non poche perplessità di fondo. Infatti, potrebbe darsi il caso — tutt'altro che immaginario — che l'iscritto non possieda redditi extraprofessionali, o li possieda in misura molto modesta (e niente esclude, sia detto per inciso, che li possieda il coniuge, o che siano coperti da segreto bancario, non sussistendo fino ad oggi l'obbligo di esporli nella dichiarazione IRPEF), ed invece realizzi con la professione redditi vertiginosi, laddove chi possieda redditi extraprofessionali superiori al tetto consentito ne realizzi di assai limitati con la professione: ebbene, il primo può beneficiare di quella pensione, che viene negata al secondo pur essendo ugualmente invalido. Tale patente, quanto inammissibile, disparità di trattamento può disimpegnare egregiamente il ruolo di una perfetta miscela detonante, atta a polverizzare l'articolo 3 della nostra Costituzione.

L'articolo 7 della proposta di legge mira a sensibilizzare gli organi della Cassa ad una sollecita liquidazione delle

pensioni, perché finora i tempi impiegati per effettuarla sono stati troppo lunghi, cosa veramente esiziale, data la natura prevalentemente alimentare dei relativi assegni.

L'articolo 8 della proposta di legge, da porsi in stretta correlazione con il precedente articolo 5, ribadisce la natura intrinsecamente ed indiscutibilmente retroattiva della emananda modifica, soprattutto in considerazione del fatto che la legge n. 576 del 1980 è ostensibilmente affetta da insanabile vizio di illegittimità costituzionale, nella parte in cui non dice — come invece si propone con il citato articolo 8 modificativo — che in nessun caso il nuovo trattamento pensionistico può essere inferiore al livello raggiunto, ai sensi della normativa previgente: l'articolo 3 della Costituzione, sopra ricordato, proclama quel principio di uguaglianza, che non è possibile abbandonare all'usura del tempo, né alla sua inclemenza.

Si affidano le superiori considerazioni, in una con lo schema allegato, alla cortese e vigile attenzione, nonché all'equilibrio di quanti sono investiti della prestigiosa funzione legislativa, ed in particolar modo dei colleghi che siedono in Parlamento, e non avranno certamente dimenticato di saper portare con dignità la toga sulle spalle, affinché una materia così delicata sia regolata e composta in armonia con il principio irrinunciabile di quella parità di condizioni, materiali e morali, che ha sempre costituito il baricentro di una vera giustizia sociale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« La pensione di vecchiaia è dovuta dalla Cassa a decorrere dal giorno in cui l'iscritto ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età e a condizione che sia in regola con i contributi relativi a venticinque anni di iscrizione alla Cassa medesima, qualunque sia stato il volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le pensioni d'inabilità e d'invalidità sono corrisposte a domanda degli aventi diritto ».

## ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2,50 per cento della media dei redditi più elevati, dichiarati per lavoro professionale autonomo dall'iscritto, ai fini dell'IRPEF, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione ».

2. Il terzo comma dello stesso articolo 2 è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione non può essere, in ogni caso, inferiore a sei volte

il contributo minimo a carico dell'iscritto nell'anno di maturazione del relativo diritto. La misura della pensione non può essere mai inferiore al doppio della pensione sociale. Le pensioni di inabilità, invalidità e reversibilità sono esenti da imposte ».

#### ART. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli Albi di avvocato e procuratore ».

#### ART. 4.

1. La lettera *b)* del primo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituita dalla seguente:

« *b)* l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione ».

2. Il secondo comma dello stesso articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati a dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposta, in misura complessivamente superiore a ventiquattro milioni annui, al netto dei coefficienti di svalutazione monetaria e degli oneri deducibili ».

3. Il quarto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione non può essere, in ogni caso, inferiore a sei volte il contributo minimo a carico dell'iscritto

nell'anno di maturazione del relativo diritto. La misura della pensione non può essere mai inferiore al doppio della pensione sociale. Le pensioni di inabilità, invalidità e reversibilità sono esenti da imposte ».

4. Il quinto comma dell'articolo 4 è abrogato.

#### ART. 5.

1. La misura minima delle pensioni previste dall'articolo 1 della presente legge non può, comunque, essere inferiore a quella corrisposta in applicazione della normativa previgente. Gli iscritti che usufruiscono della pensione di vecchiaia avendo raggiunto il sessantacinquesimo anno di età e quelli cui viene corrisposta la pensione d'invalidità hanno diritto ad una riduzione del contributo minimo soggettivo annuo pari al 30 per cento.

#### ART. 6.

1. All'iscritto che completi i venticinque anni di iscrizione oltre il sessantacinquesimo anno di età la pensione è dovuta dal giorno del compimento di detto periodo. Qualora l'iscritto cessi l'attività professionale forense, ha diritto al rimborso del 60 per cento dell'importo dei contributi versati, maggiorati degli interessi di legge e della svalutazione monetaria, in rapporto agli anni di effettiva contribuzione.

#### ART. 7.

1. La corresponsione degli importi di qualsiasi tipo di pensione deve essere effettuata dalla Cassa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla maturazione del diritto relativo. In caso di ritardo spettano al pensionato gli interessi pari al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia, calcolato sulla somma dovuta, maggiorato nella misura

del 10 per cento per la svalutazione monetaria.

ART. 8.

1. La presente legge si applica anche a tutte le pensioni determinate ed erogate dopo l'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 576.

2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.